

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

Servizio di manutenzione specifica e controllo della funzionalità servoassistita delle stazioni idrologiche e dei relativi centri locali, compreso il centro generale di Cagliari - Viale Elmas 116, nell'ambito del sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque del sistema idrico multisettoriale gestito dall'Enas. – Procedura aperta ex art. 71 D. Lgs. n. 36/2023, da esperirsi sulla piattaforma di approvvigionamento digitale SardegnaCAT.

APPALTO DI SERVIZI
GARA EUROPEA – Minor prezzo
DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA	4
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA	7
2.2 CHIARIMENTI	8
2.3 COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1 DURATA	10
3.2 REVISIONE PREZZI	11
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	15
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	15
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	16



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

6.4	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	16
6.5	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	17
7.	AVVALIMENTO	17
8.	SUBAPPALTO.	19
9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	19
10.	GARANZIA PROVVISORIA	20
11.	SOPRALLUOGO	22
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	23
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	23
13.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	24
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	25
15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	27
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	27
15.2	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	29
15.3	DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	29
15.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	30
15.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	31
16.	OFFERTA ECONOMICA	33
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	34
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	34
19.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
20.	APERTURA OFFERTE ECONOMICHE	35
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	36



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	36
23.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	38
24.	CODICE DI COMPORTAMENTO	39
25.	ACCESSO AGLI ATTI	39
26.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	40
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	40



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

PREMESSE

Con decisione di contrarre di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Qualità Acqua Erogata n. 848 del 26/05/2026, questa Amministrazione ha disposto di affidare il servizio di manutenzione specifica e controllo della funzionalità servoassistita delle stazioni idrologiche e dei relativi centri locali, compreso il centro generale di Cagliari - Viale Elmas 116, nell'ambito del sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque del sistema idrico multisettoriale gestito dall'Enas per la durata di due anni (24 mesi) con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

Con riferimento all'art. 57, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, si specifica che per l'oggetto del servizio in appalto non sono stati definiti appositi CAM (Criteri Ambientali Minimi).

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale (in seguito, PAD) accessibile all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>. I documenti di gara sono disponibili sulla stessa PAD e sul sito Enas al link <https://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/5465>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto servizio standardizzato.

La durata del procedimento è di 5 mesi dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) dell'allegato I.3 al D. Lgs. n. 36/2023.

Il luogo di esecuzione del servizio di cui al presente appalto sono i siti di monitoraggio ricompresi nell'elaborato denominato "Localizzazione dei siti del sistema di monitoraggio oggetto dell'appalto", allegato al "Capitolato Speciale d'Appalto" (di seguito "Capitolato Speciale") facente parte della documentazione tecnica ed amministrativa del servizio allegato n. 10 al presente Disciplinare.

Il Codice NUTS è ITG2.

CPV 50410000-2

CIG BC6B6F3AAF

CUI S00140940925202500003

Il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Paola Buscarinu (Tel. 070-20165312; e-mail paola.buscarinu@enas.sardegna.it).

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Paolo Loddo (Tel. 070-6021268; e-mail paolo.loddo@enas.sardegna.it).

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale" allegato al Disciplinare di gara.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscano la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuterà la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante al link <https://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/5465>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento, senza la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, verrà rettificato il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre di almeno un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati sulla PAD SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nel documento "Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche" disponibile e scaricabile nella pagina "Manuali OE" (<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe>) della PAD.

Gli operatori economici possono registrarsi sulla PAD tramite la sezione "Registrazione Operatori Economici" raggiungibile dal sito tematico della CRC-RAS, o direttamente dalla PAD (<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/>) oppure tramite link diretto: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/registrazione>.



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo all'interno del Sistema; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (tramite SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Tessera Sanitaria e Carta Nazionale dei servizi. (TS-CNS)) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In caso di avvalimento la registrazione deve essere effettuata anche dall'impresa ausiliaria.

Agli operatori economici non ancora registrati sulla PAD che intendono partecipare alla procedura di gara si consiglia di effettuare la registrazione almeno 2 giorni lavorativi precedenti alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) oppure all'e-mail: support@sardegnaecat.zendesk.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Documento di Gara unico Europeo (da compilarsi digitalmente sulla PAD);
- 4) Allegati al Disciplinare di gara:
 1. Patto di integrità adottato con deliberazione RAS n. 2/16 del 15.01.2025;
 2. Modello domanda di partecipazione;
 3. Modello dichiarazioni integrative impresa ausiliaria;
 4. Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna;
 5. Informativa resa ai concorrenti ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679;
 6. Dichiarazione modalità adempimento impegni ex art. 102 D. Lgs. n. 36/2023;
 7. Modello dichiarazione consorziate - Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) D. Lgs. 36/2023;
 8. Modello dichiarazione sostitutiva antimafia con annessa autocertificazione;
 9. Modello dichiarazione oneri sicurezza aziendali e costi manodopera;
 10. Documentazione tecnica ed amministrativa del servizio approvata con Determinazione del Direttore del Servizio Qualità Acqua Erogata n. 848 del 26/05/2026 e comprendente gli



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

elaborati elencati nella citata Determinazione, tra cui il Capitolato Speciale d'Appalto e relativo Allegato1, lo schema di contratto e il modulo d'offerta;

11. Documento denominato "Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova" approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Qualità Acqua Erogata n. 848 del 26/05/2026;
12. Documento recante le indicazioni sul sopralluogo obbligatorio (allegato "Sopralluogo"), approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Qualità Acqua Erogata n. 848 del 26/05/2026.

La documentazione di gara è accessibile, gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione appaltante al link <http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/5465>.

La documentazione di gara è altresì disponibile nella PAD, accessibile dal sito tematico della Centrale Regionale di Committenza (<https://crc.regione.sardegna.it/>), nella pagina "Bandi e Strumenti di acquisto" > "Procedure di gara", ovvero direttamente nella sezione "Bandi di Gara" della medesima piattaforma.

Eventuali modifiche/integrazioni dei documenti di gara saranno rese note unicamente mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Enas, nella Gazzetta dell'Unione Europea e sulla piattaforma SardegnaCAT.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente in via telematica attraverso la sezione della PAD denominata Messaggistica all'interno della RdO, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte all'indirizzo internet <http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/5465> e sulla PAD nella sezione relativa alla procedura di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile richiedere supporto al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) o tramite e-mail: support@sardegna.cat.zendesk.com.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in tramite la PAD, conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 82/05, e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del Decreto Legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni tra la stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la piattaforma SardegnaCAT e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (Ricevute e Inviato). È onere esclusivo



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio delle comunicazioni al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del D.lgs. n. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, non suddivisibile in lotti funzionali o prestazionali in ragione della necessità di disporre di un'unica interfaccia contrattuale al fine di garantire efficienza, efficacia e uniformità nella gestione delle attività previste.

L'oggetto dell'appalto è il servizio di manutenzione specifica e di controllo della funzionalità servoassistita delle stazioni idrologiche e dei relativi centri locali, compreso il centro generale di controllo di Cagliari Viale Elmas 116, nell'ambito del sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque del sistema idrico multisettoriale (SIMR) gestito dall'ENAS.

Il servizio comprende il ripristino del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche, elettromeccaniche e delle attrezzature necessarie al corretto funzionamento delle stazioni idrologiche, dei relativi centri locali e del centro generale di Cagliari nell'ambito del sistema di monitoraggio automatico.

Il servizio comprende inoltre il controllo del funzionamento del sistema mediante una manutenzione servoassistita specialistica da parte dell'Appaltatore, il quale provvederà a ripristinare anomalie, guasti, nonché all'esecuzione di eventuali interventi correttivi del sistema con l'impiego di manodopera e ricambi compatibili con la rete di monitoraggio automatico della qualità delle acque del SIMR.

Si rimanda al "Capitolato Speciale" per quanto non ricompreso nel presente disciplinare di gara.

L'importo del servizio a base di gara, al netto dell'iva e delle eventuali opzioni e rinnovi, è dettagliato nella sottostante tabella:

Tabella n. 1 – Importo del servizio

n.	Descrizione servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di manutenzione specifica e controllo della funzionalità servoassistita delle stazioni idrologiche e dei relativi centri locali, compreso il centro generale di Cagliari - Viale Elmas 116, nell'ambito del sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque del sistema idrico multisettoriale gestito dall'Enas.	50410000-2	P	€ 270.000,00
A) Importo a base di gara				€ 270.000,00
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a				€ 0,00



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

ribasso	
A) + B) Importo complessivo	€ 270.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, non soggetti a ribasso, che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 57.700,00, per 24 mesi, calcolati sulla base dei seguenti elementi: impiego di due figure professionali il cui costo orario è stato desunto dalle tabelle del costo medio del lavoro approvate con Decreto direttoriale n. 103 del 24 novembre 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riferite al CCNL Metalmeccanico, applicato alle figure professionali impiegate:

1. tecnico specializzato addetto alla manutenzione e messa in esercizio delle stazioni idrologiche ed i relativi centri locali ed il centro generale di controllo, costo orario pari a € 28,90 per un totale presunto di € 26.000,00 (considerando circa 900 ore lavorative calcolate sulla stima del tempo finora impiegato).
2. tecnico informatico addetto alla manutenzione servoassistita delle stazioni idrologiche ed i relativi centri locali ed il centro generale di controllo, costo orario pari a € 35,25 per un costo totale presunto di € 31.700,00 (considerando circa 900 ore lavorative calcolate sulla stima del tempo finora impiegato).

Pertanto il costo della mano d'opera incide per il 21% dell'importo complessivo a base di gara.

Si rimanda al Capitolato Speciale.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il contratto collettivo applicato al presente appalto è il CCNL METALMECCANICO.

Nel caso in cui l'Operatore Economico partecipante intenda applicare un CCNL differente da quello preso a riferimento dalla Stazione Appaltante per il calcolo del costo della manodopera e per la definizione della base di gara, dovrà indicare nella propria offerta, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, tale diverso CCNL, purché garantisca ai dipendenti le medesime tutele economiche e normative. In questo caso prima di procedere all'aggiudicazione la Stazione Appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'Operatore Economico si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele; tale dichiarazione è verificata dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01 al Codice.

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché non sono presenti rischi di sicurezza interferenziali.

L'appalto è finanziato con fondi Enas.

3.1 DURATA

La durata del servizio è di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data del verbale di attivazione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata massima di 24 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto stesso. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs.36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Si rimanda all'art. 5 del Capitolato Speciale.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, in conformità all'art. 60 del D.Lgs.36/2023, è possibile adottare indici sintetici (anche disaggregati) per i contratti di servizi e forniture secondo le modalità specifiche previste dall'Allegato II.2-bis del medesimo decreto.

Ai fini del calcolo, secondo le modalità stabilite dall'Allegato II.2 bis sezione III del CodIce, la Stazione Appaltante ha individuato gli indici revisionali rilevanti, in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'affidamento: CPV: 50410000-2 – Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misura, prova e controllo, in associazione univoca (utilizzando come CPV di riferimento l'attinente CPV 5040000) con l'indice ISTAT 3313 – Riparazione e manutenzione apparecchiature elettroniche e ottiche (tipo Indice PPI – Produzione dei Prodotti Industriali) secondo quanto indicato nella tabella D.1 dell'Allegato II.2 bis sezione III del Codice.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

La revisione dei prezzi è disposta dalla Stazione Appaltante nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, sulla base dei relativi indici di riferimento, anche su istanza motivata dell'Appaltatore.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Si rimanda al Capitolato Speciale per quanto non ricompreso nel presente disciplinare di gara.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La Stazione Appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata massima di 24 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto stesso, come da Capitolato Speciale.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il valore globale stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, al netto dell'iva ed al lordo dell'eventuale rinnovo e dell'importo massimo dell'eventuale attivazione dell'opzione del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento è dettagliato nella sottostante tabella.

Tabella n. 3 – Valore globale stimato dell'appalto

Descrizione	Importo (iva esclusa)
Importo complessivo a base di gara (A+B)	€ 270.000,00
Importo massimo "quinto d'obbligo" sull'importo	€ 54.000,00



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

contrattuale, in caso di variazioni in aumento	
Importo stimato dell'eventuale rinnovo	€ 270.000,00
Importo massimo "quinto d'obbligo" sull'eventuale rinnovo, in caso di variazioni in aumento	€ 54.000,00
Valore globale stimato	€ 648.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non superiore a 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È comunque vietata la partecipazione a più di un Consorzio stabile, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

- può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 22.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il presente appalto comprende attività rientranti tra quelle per le quali l'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 prescrive l'obbligo di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. I concorrenti esecutori delle lavorazioni di specie sono pertanto tenuti a richiedere l'iscrizione alle "White List" della prefettura territorialmente competente. Il requisito dell'iscrizione alle "White List" istituite presso le prefetture competenti territorialmente, in quanto requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale, deve essere pos-seduto al momento della partecipazione alla procedura di gara, con la conseguenza che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione nel predetto



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

elenco) determina l'inammissibilità dell'impresa e la sua esclusione dalla gara (si veda il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 17.01.2023).

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità Allegato n. 1 al Disciplinare di gara e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari € 300.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 2 servizi analoghi alla manutenzione di sistemi di monitoraggio automatico della qualità delle acque di importo minimo pari a € 80.000,00 annui ciascuno.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale di cui ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- b) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- c) Il requisito dei servizi analoghi di cui al paragrafo 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Si rimanda all'elaborato denominato "Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova" allegato n. 11 al presente Disciplinare di gara per quanto non ricompreso nel disciplinare.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, devono possedere i requisiti di ordine speciale di cui ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Si rimanda all'elaborato denominato "Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova" allegato n. 11 al presente Disciplinare di gara per quanto non ricompreso nel disciplinare.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3 del presente disciplinare.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un termine non superiore a dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D. Lgs. n. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (cd. "avvalimento plurimo").

Nel caso di avvalimento, trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, oltre a quanto previsto nel presente disciplinare.

In caso di r.t.i./consorzi ordinari di concorrenti, l'avvalimento da parte di una delle imprese del r.t.i./consorzio a favore di altra impresa del medesimo r.t.i./consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

prescrizioni di cui all'art. 104 d.lgs. n. 36/2023 e del presente disciplinare e a condizione che l'impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel r.t.i. /consorzio.

8. SUBAPPALTO.

È ammesso il subappalto nei sensi e nei limiti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore può affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al subappaltatore, nonché al rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente.

In sede di offerta, l'operatore economico indica le prestazioni o le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare. L'omessa indicazione comporta le conseguenze previste dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

È vietato il subappalto integrale delle prestazioni oggetto del contratto, nonché il ricorso a forme di subappalto che abbiano l'effetto di eludere i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara. L'Appaltatore rimane in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, anche se affidate in subappalto, rispondendo direttamente di eventuali inadempimenti del subappaltatore.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si rimanda al Capitolato Speciale per quanto non ricompreso nel presente disciplinare di gara.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, ai sensi dell'art. 102 comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 a:

- a) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

A tal fine, il concorrente specifica, mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da inserire nella busta di qualifica (può essere utilizzato il modello Allegato n. 6 al Disciplinare di gara), le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10.GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto, e precisamente di importo pari ad **€ 12.960,00**, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto, presso il conto corrente bancario Banco di Sardegna intestato all'Ente acque della Sardegna Codice **IBAN IT 66 M 01015 04801 00007 0693958**.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi su una piattaforma operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11.SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nei siti di monitoraggio delle stazioni idrologiche, nei centri locali posizionati nelle case di guardia degli invasi ed in quello generale situato a Cagliari è obbligatorio, salvo quanto di seguito precisato.

Per i centri locali posizionati nelle case di guardia è sufficiente il sopralluogo in uno di essi da concordare con la Stazione appaltante secondo le modalità previste.

Per quanto riguarda le stazioni idrologiche il sopralluogo deve essere effettuato in almeno due stazioni idrologiche in quanto sono presenti due tipologie di funzionamento, una con ricarica automatica delle batterie di alimentazione del gruppo sonda multiparametrica e l'altra con ricarica manuale.

Le stazioni oggetto del sopralluogo dovranno essere concordate con la Stazione Appaltante, secondo le modalità previste.

Il sopralluogo si rende indispensabile per consentire una corretta formulazione dell'offerta, data la complessità del sistema di monitoraggio e dei suoi componenti elettrici, elettronici ed elettromeccanici.

La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle suddette aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni lavorativi dal lunedì al giovedì, previo accordo con la Stazione Appaltante. La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro 10 giorni naturali e



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

consecutivi precedenti la scadenza di presentazione dell'offerta, tramite la PAD (SardegnaCat) alla Sezione dedicata e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti dalla Stazione appaltante con almeno 3 giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Si rimanda al documento "Sopralluogo", allegato n. 12 al presente disciplinare di gara.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> ed allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento verrà verificato prima della valutazione dell'offerta.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema la stazione appaltante può richiedere mediante soccorso istruttorio la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo dovuto è pari a euro 77,00.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore **23:59** del giorno **04.09.2026** pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1 del presente disciplinare di gara.

Tutti i documenti e i file trasmessi dagli operatori economici devono essere liberamente accessibili e non protetti da password o altre restrizioni che ne impediscano la visualizzazione, la verifica o la valutazione da parte della stazione appaltante.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mb per singolo file.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutti i file relativi all'offerta economica dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione prodotta deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno precedente a quello fissato per l'apertura dell'offerta tecnica o economica l'operatore economico può richiedere di effettuare tramite la PAD una rettifica di un errore materiale eventualmente contenuto.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare di gara.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD con le modalità indicate nella manualistica disponibile sulla piattaforma e scaricabile al seguente indirizzo

<https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>

per allegare la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1 (Allegato n. 2 al disciplinare di gara);
- eventuale procura;
- DGUE di cui al paragrafo 15.3, da compilare all'interno della Piattaforma in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, che costituisce un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante;
- Patto di integrità adottato con Deliberazione RAS n. 2/16 del 15.01.2025, datato e sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante in nome e per conto dell'impresa. Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE, costituito o da costituirsi, il patto d'integrità dovrà essere sottoscritto a pena di esclusione da ciascun operatore economico facente parte della riunione;
- Dichiarazione sostitutiva antimafia con annessa autocertificazione (Allegato n. 8 al Disciplinare di gara). Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE, costituito o da costituirsi, la dichiarazione in oggetto deve essere resa da ciascun operatore economico facente parte della riunione;
- Dichiarazione modalità adempimento impegni ex art. 102 D. Lgs. n. 36/2023 (Allegato n. 6 al Disciplinare di gara). Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE, costituito o da costituirsi, la dichiarazione in oggetto dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da ciascun operatore economico facente parte della riunione;
- Garanzia provvisoria;
- contributo ANAC;
- Attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo;
- eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
- eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta (preferibilmente) secondo il modello di cui all'allegato n. 2 al disciplinare di gara.

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, Codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (*ragione sociale, Codice fiscale, sede*) e il ruolo di ciascun partecipante, nonché dichiara ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a (*indicare l'impresa*) qualificata capogruppo e dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 che le categorie di prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono le seguenti (*indicare quali*) con l'impegno di questi a realizzarle.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane, di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, GEIE, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane, di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

La domanda di partecipazione deve essere presentata ai sensi del D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24 ELIDE o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico, utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) ed il CIG della gara a cui si riferisce il pagamento.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura oppure nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
- b) Comprova pagamento imposta di bollo: copia informatica del Mod. F24 che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo ovvero (se operatore estero) del bonifico bancario. Per quanto riguarda la compilazione del modello F24 si precisa che:
 - nella sezione "Contribuente" devono essere indicati i dati anagrafici del concorrente;
 - in corrispondenza del campo "Elementi identificativi" deve essere inserito il CIG della procedura;
 - in corrispondenza del campo "Codice" deve essere inserito il Codice 1573;
 - in corrispondenza del campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno 2026;
 - in corrispondenza del campo "importi a debito versati" deve essere indicato il valore in cifre di € 16.00;

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al successivo comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati (N.B. – Il consenso può essere prestato all'interno della dichiarazione multipla dell'impresa ausiliaria di cui al modello allegato n. 3 al Disciplinare di gara oppure tramite autonomia autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria o suo procuratore);
- 2) la dichiarazione di avvalimento, resa preferibilmente mediante la compilazione del modello allegato 3 al Disciplinare di gara;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il Patto di integrità dell'ausiliaria;
- 5) la Dichiarazione sostitutiva antimafia con annessa autocertificazione (allegato 8 Disciplinare di gara) dell'ausiliaria.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione delle categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione sottoscritta delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - o a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - o le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle categorie di lavori eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle categorie di lavori eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, la rete partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

- **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle categorie di lavori eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le categorie di lavori eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice:

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti (può essere utilizzato il modello Allegato n. 7 al presente Disciplinare), attestante:
 - a. dichiarazione su possesso white List;
 - a.1 la Prefettura presso la quale sono iscritti alla White List e la data;
 - a.2 la Prefettura presso la quale hanno inoltrato la richiesta di iscrizione alla White List;
 - a.3 di non essere iscritta in White List e di non avere inoltrato richiesta di iscrizione
 - b. [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning];
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - (o, in alternativa)**
 - b.2 i motivi per cui sono stati impossibilitati ad adottare misure di self cleaning, l'impegno ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - c. in caso di eventuale sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:
 - estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo (data e autorità);
 - d. estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare (data e autorità);
 - e. in caso di eventuale sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario, dichiarazione resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice riportante:
 - numero del provvedimento, tipo di provvedimento (sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario), data ed autorità emanante;
 - f. per i consorzi stabili, di non partecipare a più di un consorzio stabile;



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

- g. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio);

(o, in alternativa)

- g.1 di partecipare in più di una forma, indicando quali ed inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- h. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella PAD secondo le modalità esplicitate nella manualistica disponibile sulla piattaforma e scaricabile all'indirizzo <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>.

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Il "Modulo d'offerta", ricompreso nella documentazione tecnica ed amministrativa del servizio allegato n. 10 al Disciplinare di gara, compilato nella sua interezza con l'indicazione dell'importo offerto per l'esecuzione del servizio al netto dell'iva in cifre ed in lettere. L'importo offerto indicato nel Modulo d'offerta dovrà anche essere riportato nell'apposito campo virtuale della busta economica. In caso di discordanza tra gli importi in cifre indicati nel modulo di offerta e gli importi indicati in lettere nel medesimo modulo prevarranno gli importi indicati in lettere. In caso di discordanza tra l'importo complessivo indicato nel modulo di offerta e l'importo indicato nell'apposito campo della busta virtuale economica prevarrà l'importo indicato nel modulo di offerta. Gli importi dovranno essere riportati sino alla seconda cifra decimale. Qualora gli importi indicati riportassero un numero di cifre decimali superiore a due verrà considerato l'importo sino alla seconda cifra decimale, con troncamento dei decimali in eccesso;
- b) La dichiarazione ai sensi dell'art. 108 c. 9 D. Lgs. 36/2023, espressa su carta semplice (potrà essere utilizzato il modello allegato 9 al Disciplinare di gara), recante l'indicazione, in cifra e in lettere, dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ricompresi nell'importo offerto e l'indicazione, in cifra e in lettere, dell'importo dei propri costi della manodopera ricompresi nell'importo offerto. I costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro dovranno essere quantificati dall'Operatore economico e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. In caso di divergenza tra l'importo dei costi della manodopera indicato nella presente dichiarazione e l'importo riportato nel modulo di offerta prevarrà l'importo indicato nella presente dichiarazione.

Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta sarà sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023. In base alla previsione di cui al comma 4, lett. a) del citato art. 110, non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;

- c) la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art. 11, comma 4, del Codice (può essere resa all'interno del modello allegato 9 al Disciplinare di gara). La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

Non sono ammesse offerte in aumento.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, previa verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del citato decreto legislativo.

Verranno sottoposte a valutazione di congruità in quanto anomale le offerte che presentino un costo della manodopera dichiarato inferiore all'importo stimato dalla Stazione appaltante.

La stazione appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente per l'ENAS. In caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 07.09.2026, alle ore 09,30 presso la sede dell'ENAS in via Mameli 88 Cagliari.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara procederà ad accedere alla documentazione amministrativa dei concorrenti; l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema sino al completamento della valutazione amministrativa.

Successivamente procederà a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP:

- a) valuterà se attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
b) adotta o richiede l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procederà alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

20. APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara nella medesima seduta o in una successiva seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta economica dei soli concorrenti ammessi, alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, alla formazione della graduatoria, ed all'individuazione delle eventuali offerte anomale.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Qualora individui offerte anomale per indicazione di costi della manodopera inferiori all'importo stimato dalla Stazione appaltante e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il seggio di gara chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato l'offerta con il minor prezzo. In caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Il seggio di gara rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara redige la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il Seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

In tali casi il RUP per il tramite del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano dei costi della manodopera indicati inferiori all'importo stimato dalla Stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative ai costi della manodopera dichiarati. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Qualora, invece, il concorrente non abbia prodotto in sede di offerta i giustificativi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle relative spiegazioni.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il Seggio di gara invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al paragrafo 21, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 del presente disciplinare;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 del presente disciplinare.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, il secondo in graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

In qualsiasi momento nel corso della procedura è fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti di presentare i documenti complementari o parte di essi, ritenuti necessari per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n.159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Garanzia Definitiva



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, da presentare e depositare prima della stipulazione del contratto.

Si applicano tutte le previsioni e le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 con gli specifici richiami all'art. 106 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia definitiva verrà svincolata e restituita all'appaltatore dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque dopo dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Garanzia per la rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità previste dal comma 9 dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ulteriori garanzie

L'Appaltatore è inoltre tenuto a stipulare, a propria cura e spese, per tutta la durata del contratto, polizze assicurative con massimali adeguati, a copertura dei danni che possano derivare dall'esecuzione del servizio in oggetto (capitale, interessi e spese) arrecati alla strumentazione di proprietà dell'Ente per il servizio oggetto dell'appalto.

Si rimanda al Capitolato Speciale per quanto non ricompreso nel presente disciplinare di gara.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata da registrare in caso d'uso. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le relative spese comprese le spese di bollo.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

- le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel "Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, degli Enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna", allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 68/15 del 31.12.2025 reperibile sul sito internet della regione Sardegna all'indirizzo <https://delibere.regione.sardegna.it/api/assets/2cd3a690-32b8-446a-96c8-d37c1f99769b> e nelle disposizioni di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2026/2028 dell'ENAS approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 31.01.2026 reperibile sul sito internet dell'ENAS all'indirizzo <http://www.enas.sardegna.it/trasparenza-valutazione-e-merito/disposizioni-generaliprogramma-per-la-trasparenza-e-lintegrita.html>. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti sulla PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la creazione di un apposito contenitore accessibile a tutti i partecipanti e comunicata agli interessati tramite la funzione "messaggistica" della PAD.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la creazione di un apposito contenitore accessibile soltanto ai primi cinque classificati.

La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n.



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

241/90.

L'accesso è consentito tramite la PAD.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegato n. 5 al presente disciplinare di gara.

Il Direttore
del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio
Dott. Paolo Loddo

ALLEGATI:

- 1) Patto di integrità adottato con Deliberazione RAS n. 2/16 del 15.01.2025
- 2) Modello domanda di partecipazione
- 3) Modello dichiarazioni integrative impresa ausiliaria
- 4) Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna
- 5) Informativa resa ai concorrenti ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679
- 6) Dichiarazione modalità adempimento impegni ex art. 102 D. Lgs. n. 36/2023
- 7) Modello dichiarazione consorziate - Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) D. Lgs. 36/2023
- 8) Modello dichiarazione sostitutiva antimafia con annessa autocertificazione
- 9) Modello dichiarazione oneri sicurezza aziendali e costi manodopera
- 10) Documentazione tecnica ed amministrativa del servizio
- 11) Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova
- 12) Sopralluogo

